



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 25/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, del giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 17:00, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale Dott.ssa Norida Di Maio.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
CIAMPI LUCIA	Presidente del Consiglio	SI
CECCARELLI MARIA	Consigliere	SI
ALDERIGI CRISTIANO	Consigliere	SI
GONNELLI ROBERTO	Consigliere	SI
FERRUCCI BEATRICE	Consigliere	SI
FELLONI ANTONIA	Consigliere	SI
MANNUCCI GIUSEPPE	Consigliere	SI
EL GHLID YASSINE	Consigliere	SI
NIERI ANDREA	Consigliere	SI
ARZILLI NILA	Consigliere	NO
MALLOGGI ALESSANDRO	Consigliere	SI
RISTORI CHRISTIAN	Consigliere	SI
TANI FLAVIO	Consigliere	SI
MASONI EVA	Consigliere	SI
ARMELLIN ALDO	Consigliere	SI
RANFAGNI DANIELE	Consigliere	SI
CIPRIANO GIOVANNI	Consigliere	NO

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Sentita l'esposizione del relatore, Assessore **C. Alderigi**, come risulta dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Decisione:

Conferma per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, approvate per il 2017 e di seguito indicate:

IMU: Imposta Municipale Propria, con le seguenti aliquote:

- 1,05 % (10,50 per mille) aliquota ordinaria imposta municipale propria

- 0,6 % (6,00 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed identificate al N.C.E.U. nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02 ,C06, C07 un solo immobile per categoria con recupero detrazione abitazione principale non usufruita) detrazione per abitazione principale € 200,00;

- 0,88 % (8,8 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale C1, C3, A10 e D, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Sono soggetti ad aliquota ordinaria gli immobili di categoria catastale C1, C3, A10 e D dati in locazione, comodato o inutilizzati.

- 0,78 % (7,8 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), con atto sottoscritto dalla parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. L'aliquota agevolata si applica a condizione che sia il comodante che il comodatario non siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio comunale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).

- 0,65 % (6,5 per mille) per abitazione e sua pertinenza concessa in locazione a canone concordato.

E' prevista, a partire dal corrente esercizio, l'applicazione di un'aliquota agevolata del 5,25 per mille per gli immobili, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria D, posseduti da Enti

non commerciali, nei quali venga svolta un'attività che non sia ricompresa nel campo di esenzione di cui all'articolo 19 del vigente regolamento.

TASI: Esclusione dell'abitazione principale dalla TASI ai sensi dell'art. 1 c. 14 let.t a-b-d della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)

TASI ALIQUOTE:

a) 0,00% (zero per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale;

b) 0,25% (2,50 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce");

c) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

Dà atto, in relazione alla TASI, che il tributo ed il ristoro previsto dallo Stato per l'abolizione della TASI per l'abitazione principale, è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, tratti dal bilancio preventivo 2019-2021, sono dettagliatamente riportati:

Descrizione	Previsione di competenza
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	623.203,72
MISSIONE 10 – TRASPORTI E MOBILITA'	4.527.880,05
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.054.805,16
TOTALE	6.205.888,93

Dà mandato al Servizio Finanziario:

- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

- di inserire, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Motivazione:

L'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*.

Le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI.

In particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*.

L'art. 1, comma 640, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Il comma 676 del sopra citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comma 677 del sopra citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e anni successivi, l'aliquota massima della TASI non poteva eccedere il 2,5 per mille.

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile, dando tuttavia la possibilità di superare questi limiti fino ad un massimo dello 0,8 per mille, a condizione che tale gettito sia destinato a finanziare detrazioni di imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, *“tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”*.

L'art. 1 c. 13 e comma 10 lett c e d della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), modifica l'esenzione IMU dei terreni agricoli.

L'art. 1 c. 14 lett a-b-d della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), dispone l'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI.

L'art. 1 c. 14 lett c e comma 28 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), conferma la maggiorazione TASI.

L'art. 1 c. 10 lett a-b della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), dispone la riduzione del valore imponibile IMU per gli immobili in comodato.

L'art. 1 c. 53 e 54 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), dispone la riduzione IMU per fabbricati locati a canone concordato.

L'art. 1 c. 17 e 19 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), assegna risorse compensative in favore dei comuni e i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

L'art. 1 commi 21-24 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), con cui è sono state disposte norme per gli immobili con macchinari "imbullonati".

Il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, disponeva che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto, confermato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 27.12.2017 n. 205, "Legge di Bilancio per l'anno 2018", che disponeva il blocco delle imposte anche per l'anno 2018.

La legge n. 145/2018, legge di bilancio per l'anno 2019, non ha confermato il blocco delle tariffe tributarie, lasciando ai comuni la possibilità di eventuale incremento della tassazione.

Il Comune di Calcinaia non ha ritenuto, per il corrente anno, necessaria un'azione sulla leva tributaria, garantendo comunque il mantenimento degli equilibri di bilancio.

L'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.

Il Ministero dell'Interno, con decreto 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

E' prevista, a partire dal corrente esercizio, l'applicazione di un'aliquota agevolata per gli immobili, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria D, posseduti da Enti non commerciali, nei quali venga svolta un'attività che non sia ricompresa nel campo di esenzione di cui all'articolo 19 del vigente regolamento.

Adempimenti a cura del Comune:

Il servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione all'Albo pretorio on line del presente atto.

Il Servizio proponente provvederà, se del caso, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) ed allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Esecutività:

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Segnalazioni particolari:

il presente argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare Economico Finanziaria nella seduta del 21/02/2019.

Riferimenti normativi generali:

Comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che consente di differenziare l'aliquota in base alla tipologia e alla destinazione degli immobili fissando a zero l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, salvo i fabbricati merce ed i fabbricati rurali strumentali;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, relativo ai pareri espressi sulle deliberazioni.

Riferimenti normativi specifici:

Statuto del Comune di Calcinaia;

Regolamento Iuc – Imposta Unica Comunale del Comune di Calcinaia;

Regolamento per il funzionamewnto del Consiglio Comunale.

Uffici proponenti:

Servizio Economico Finanziario
Il Responsabile
Mauro Marconcini

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Consiglieri assegnati n. 17
- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 13
- Voti contrari n. 2 (Armellin, Ranfagni)
- Astenuti n. 0

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Consiglieri assegnati n. 17
- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 13
- Voti contrari n. 2 (Armellin, Ranfagni)
- Astenuti n. 0

Il Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco
Dr.ssa Lucia Ciampi

Il segretario generale
Dott.ssa Norida Di Maio